



PAOLA GRIPPO

Sulla possibilità per il terzo pignorato di “revocare” la dichiarazione positiva

Una complessa e articolata vicenda offre lo spunto per ritornare sul tema della “revoca” della dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato prima della emanazione dell’ordinanza di assegnazione del credito. La possibilità della revoca viene riconosciuta, anche alla luce di tutti i cambiamenti che negli anni hanno interessato l’espropriazione forzata dei crediti, e ciò prescindendo completamente dal tanto dibattuto problema circa la natura della dichiarazione stessa. Si ritiene, pertanto, che laddove il terzo si accorga di essere incorso in errore scusabile (cioè un errore di fatto che giustificerebbe la remissione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c.), possa rettificare la precedente dichiarazione inviata per iscritto con una ulteriore nota scritta, salvo poi proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione emanata dal g.e. sul presupposto della prima dichiarazione e non tenendo conto della seconda, in quanto non giustificata da errore scusabile.

A complex and multifaceted case provides the occasion to revisit the issue of the “revocation” of the secured third party’s positive declaration made prior to the issuance of the credit assignment order. The possibility of such a revocation is recognized, even in light of the changes which have affected the enforced expropriation of credits over the years, regardless to the much-debated issue concerning the nature of the declaration itself. It is thus claimed that, where the third party realizes that s/he has made an excusable error (i.e., an error of fact that would justify remittance under article 153, paragraph 2, c.p.c.), s/he may rectify the previous statement sent in writing with a further written note, unless s/he then lodges an opposition to the executive acts pursuant to article 617 c.p.c. against the assignment order issued by the execution judge on the assumption of the first statement and disregarding the second one, since it is not justified by excusable error.

Sommario: 1. Premessa – 2. La vicenda – 3. La sentenza della Corte di cassazione n. 5489 del 26 febbraio 2019 e le sue molteplici statuizioni – 3.1. Brevi considerazioni sul regime dell’ordinanza di assegnazione dei crediti – 4. La revocabilità della dichiarazione positiva – 5. Conclusioni.

1. Premessa

Una vicenda molto articolata è stata l’occasione per ripensare ad un tema a me caro, già oggetto di studio ed approfondimenti prima che il pignoramento presso terzi venisse completamente stravolto a partire dalle riforme del biennio 2005-2006, passando per la “legge della vigilia di Natale” 24 dicembre 2012, n.228, per la l. 10 novembre 2014, n.162 e le successive modifiche apportate dalla l. n.132 del 2015, fino ad arrivare al d.lg. 31 ottobre 2024, n.164 cd Correttivo alla riforma Cartabia, il quale ha nuovamente inciso su tale forma di

espropriazione forzata allo scopo di renderla sempre più snella nell'ottica del creditore, che ha interesse ad ottenere rapidamente l'ordinanza di assegnazione del credito, ma stavolta con uno sguardo anche al terzo. E' stata, infatti, inserita una nuova norma, l'art. 551 *bis* c.p.c., rubricata "Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi" che pone fine ad un dubbio: fino a quando il *debitor debitoris* ai sensi dell'art. 546 c.p.c. è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode?

In altre parole, l'art. 546 espressamente stabilisce che il terzo è sottoposto agli obblighi che la legge impone al custode dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto dall'art. 543 c.p.c., e cioè che egli, proprio perché reso custode di quel che deve e sovrapponendosi la custodia al dovere di prestazione, è tenuto ad astenersi da ogni atto dispositivo che possa pregiudicare l'espropriazione ormai in corso¹. La norma non dice però fino a quando dura la situazione di "arresto"² presso il terzo di quello che deve e che corrisponde all'attività compiuta non contro ma verso di lui (intimazione fatta dal creditore precedente nell'atto di pignoramento), nel senso che viene ad essere alterata la normale relazione corrente tra debitore e creditore per cui il *debitor debitoris* divenuto custode del dovuto non è più tenuto a prestare al titolare del credito³.

Orbene il nuovo articolo 551 *bis* chiarisce che, salvo che sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti perde efficacia "decorsi dieci anni dalla notifica

¹ Per un approfondimento sugli effetti del pignoramento, con particolare riguardo al momento in cui si producono nell'ambito della concezione che individua il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa a formazione progressiva v. P. GRIPPO, sub art. 546 c.p.c., in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di L.P. Comoglio - R. Vaccarella, 3a ed., Milano, 2010, p. 2286 ss.

² L'espressione "arresto" è di V. COLESANTI, *Pignoramento presso terzi*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 853.

³ Altro e diverso problema è quello relativo all'estensione degli obblighi di custodia previsti dall'art. 546, che si ricollega al tema dell'oggetto del pignoramento dei crediti, sul quale pure si rinvia a P. GRIPPO, sub art. 543 c.p.c., cit., p. 2268 ss., dove si trova un'ampia disamina dell'argomento fino alla modifica legislativa del 2005 che stabilendo nell'art. 546 che "il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà", sembrava aver scritto la parola fine rispetto all'annosa questione relativa al se il pignoramento investisse o meno l'intera somma dovuta dal terzo prescindendo dal credito per il quale si procede. E invece, va segnalato che proprio nel Correttivo alla riforma Cartabia il legislatore è ritornato nuovamente sul punto sostituendo integralmente il primo periodo del comma 1 dell'art. 546 c.p.c. ed inserendo una serie di limiti di valore: "nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro".

Pertanto, il limite automatico della somma indicata nell'atto di precetto più la metà della stessa, che era stato fortemente criticato ritenendolo insufficiente o sproporzionato a seconda che il creditore conosca dell'esistenza di numerosi altri creditori, possibili interventori o sappia che il debitore non ha altri debiti; e così per "calmierare" i pignoramenti omnicomprensivi si impedivano anche quelli per nulla aggressivi (M. ACONE, *Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti*, in C. Consolo - F.P. Luiso - S. Menchini - M. Acone - E. Merlin, *Il processo civile di riforma in riforma*, II, Milano, 2006, p. 57), viene definitivamente abbandonato.

al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma". Si è previsto, infatti, un onere di coltivazione della procedura da parte del creditore procedente, al fine di conservare l'efficacia del pignoramento: nei due anni antecedenti alla scadenza del termine di dieci anni di cui al primo comma, il creditore pignorante o quello intervenuto possono notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio, contenente l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. La dichiarazione di interesse deve quindi essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica; in mancanza il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'art. 546, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma⁴.

A me pare che la nuova previsione si collochi nella scia delle norme già introdotte ai commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c. con la riforma Cartabia. A fronte cioè di un generalizzato onere per il creditore procedente di depositare, in tutti i processi di espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo, che era stato sancito nel comma 4 dell'art. 543 ai sensi del quale "eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna...Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore", la suddetta riforma ha previsto ulteriori incombenzi per il creditore che abbia eseguito un pignoramento presso terzi. E cioè: il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determinano l'inefficacia del pignoramento (comma 5). Nel comma 6 era detto che qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto

⁴ Per le altre modifiche introdotte all'espropriazione presso terzi dal d.l. 2 marzo 2024 n.19, convertito con modificazioni in l. 29 aprile 2024, n.56, v. F. DE ANGELIS e M. TERESI, *Il Correttivo alla riforma Cartabia del processo civile, Commento operativo al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164*, Napoli, 2024, p. 135 ss., dove si precisa che dal punto di vista del diritto intertemporale, il nuovo art. 551 *bis* si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e il pignoramento presso terzi pendente da almeno otto anni alla detta data perde efficacia se il creditore procedente o quello intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro due anni dall'entrata in vigore della novella.

ai quali non è notificato o depositato l'avviso, ed era specificato che "in ogni caso, ove la notifica di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza fissata nell'atto di pignoramento". La formulazione aveva suscitato una serie di perplessità in quanto la previsione della liberazione delle somme per il caso in cui non sia stata effettuata la notifica dell'avviso "di cui al presente comma" aveva indotto a ritenere che tale effetto si verificasse solo qualora il pignoramento fosse eseguito nei confronti di più terzi. Ciò ha spinto il legislatore del Correttivo a riscrivere i due commi, chiarendo che l'inefficacia si verifica in entrambi i casi (pignoramento effettuato verso un solo terzo o verso più terzi) e in particolare prevedendo al comma 6 che "se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione" così onerando il creditore di avvisare anche il terzo dell'intervenuta soddisfazione del proprio credito e liberandolo dagli oneri insorti con la notifica del pignoramento⁵ (obblighi del custode).

La disciplina sopra esposta, così come delineata dalla riforma Cartabia e meglio precisata dal recente Correttivo alla riforma, prevede dunque che il creditore, quando promuove un'espropriazione presso terzi, non può limitarsi ad iscrivere a ruolo il processo nei tempi stabiliti dalla legge, pena l'inefficacia del pignoramento secondo quanto disposto dall'art. 164 ter d.a. c.p.c., ma deve notificare al debitore e al terzo pignorato un avviso finalizzato ad informarli del fatto che il processo è stato ritualmente instaurato dinanzi al tribunale sicché sussistono le condizioni affinché il g.e. possa provvedere sull'istanza di assegnazione ovvero sulla richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo nel corso dell'udienza fissata nell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c.⁶. A ben vedere il disposto dell'art. 164 ter d.a. c.p.c. e quello dei commi 5 e 6 dell'art. 543, non sono incompatibili ma devono essere coordinati tra loro, nel senso che se l'iscrizione a ruolo è stata omessa o risulta effettuata fuori termine la fattispecie è regolata dall'art. 164 ter a mente del quale il pignoramento cessa *ex lege* di produrre i suoi effetti (e tanto vale per qualunque forma di pignoramento non iscritto a ruolo) e sorge in capo al creditore l'onere di notificare al debitore e all'eventuale terzo pignorato un atto ricognitivo in cui attesta di non aver tempestivamente compiuto le formalità prescritte dalla legge; se invece l'iscrizione è stata ritualmente effettuata e si tratta di una espropriazione presso terzi, in applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 543 il creditore deve notificare un avviso dell'avvenuta iscrizione e depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione.

⁵ F. DE ANGELIS - M. TERESI, *op. cit.*, p. 135.

⁶ A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 8 a ed., Milano, 2022, p. 1223.

Resta poi da chiedersi per quale ragione il legislatore della recente novella abbia posto solo a carico del creditore che abbia eseguito un pignoramento presso terzi questi ulteriori oneri rispetto a quello generale dell'iscrizione a ruolo, innovazione introdotta nel 2014 all'evidente scopo di snellire il lavoro delle cancellerie che dovevano provvedere alla formazione dei fascicoli dell'esecuzione in seguito alla trasmissione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, talvolta anche quando il creditore non dava seguito al procedimento non depositando l'istanza di vendita.

Al riguardo si sono individuate molteplici ragioni⁷ che si ricollegano alla differenza tra pignoramento immobiliare e mobiliare presso il debitore e quello presso terzi. Innanzitutto, il creditore nell'espropriazione presso terzi non è tenuto a presentare l'istanza di vendita, per cui non può applicarsi l'art. 497 c.p.c. ai sensi del quale il pignoramento perde efficacia se trascorrono quarantacinque giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. Pertanto, i commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c. mirano ad accelerare lo svolgimento del processo, visto che non essendoci il termine di cui al suddetto 497 c.p.c. i tempi per l'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi potrebbero dilatarsi.

Si potrebbe anche sostenere che il senso dell'onere dell'avviso dell'avvenuta iscrizione, sia quello di fare in modo che creditore procedente ribadisca di avere interesse alla prosecuzione del processo, così come nelle altre forme di pignoramento avviene con l'istanza di vendita⁸.

Da quanto finora esposto ne esce sicuramente rafforzata la tutela del debitore, il quale al più tardi nel corso della prima udienza di comparizione potrà prevedere se l'espropriazione avrà ulteriori sviluppi oppure si chiuderà anticipatamente con conseguente liberazione del suo patrimonio. Ma anche il terzo pignorato, pur non avendo un particolare interesse alla cessazione degli obblighi di custodia, può trarre vantaggio da un celere svolgimento del processo, la cui conclusione determina la cessazione del suo onere di collaborazione alla procedura.

Come detto all'inizio a me sembra che questo sia il significato anche dell'introduzione del nuovo art. 551 *bis*: da un lato liberare il terzo dagli obblighi sorti con la notifica dell'atto di pignoramento e dall'altro prevedere per il creditore un'attività ulteriore attraverso la quale debba ribadire il suo interesse al procedimento esecutivo.

Ed allora queste novità sembrano andare tutte nella stessa direzione, di liberare finalmente la figura del terzo pignorato da quel marchio di "infelice vittima della giustizia"⁹.

⁷ A. M. SOLDI, *op. cit.*, p. 1225.

⁸ A. M. SOLDI, *op. ult. cit.*

⁹ V. COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento dei crediti*, Milano, 1967, I, p. 15.

In quest'ottica anche la complessa vicenda processuale che si andrà qui di seguito a illustrare con le relative pronunce, conferma come la tutela di questo soggetto "dall'aspetto un po' enigmatico"¹⁰ che suo malgrado si trova coinvolto in un processo che non lo riguarda, risulta ormai consolidata sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale.

2. La vicenda

Nell'anno 2003 veniva sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero A, i principali enti territoriali della regione Z e la società B, incaricata della realizzazione di un piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale di un'area industriale. L'accordo prevedeva cospicui oneri a carico dello Stato e la previsione che le somme dovessero essere periodicamente erogate in favore della società appaltatrice sulla base delle dichiarazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori, provenienti dalla società e verificate dal Nucleo di Valutazione del Ministero. I lavori procedettero fino al quarto stato di avanzamento, e il Ministero di volta in volta provvide a pagare il dovuto alla società B o alle sue società creditrici, a seguito di pignoramenti presso terzi.

Nel luglio del 2011, la società C (creditore procedente) in virtù di un decreto ingiuntivo pignorava le somme dovute dal Ministero (terzo *debitor debitoris*) alla società B (debitore esecutato).

Prima dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, nel febbraio 2012, il Ministero inviava una raccomandata al creditore contenente una dichiarazione senza alcun dubbio positiva: "Con riferimento all'atto di pignoramento verso terzi in oggetto si dichiara ex art. 547 c.p.c. che presso questa Amministrazione è disponibile una somma di denaro di euro..., quale credito liquido ed esigibile della società B. Per effetto dell'art. 546 c.p.c. la scrivente Amministrazione si asterrà da qualsiasi atto di disposizione della predetta somma sino a provvedimento dell'autorità giudiziaria".

All'udienza del 15 maggio 2012, alla quale partecipava il debitore ma non il terzo, il g.e. non provvedeva all'assegnazione del credito, ma essendo stato spiegato intervento da talune società che assumevano anch'esse di vantare crediti verso la società B, veniva disposto un rinvio per consentire al debitore esecutato di verificare la legittimazione degli intervenuti e i conteggi relativi alle loro pretese.

Qualche giorno dopo, in data 25 maggio 2012, il Ministero che non era stato presente all'udienza fissata ex art. 547 c.p.c. per la dichiarazione del terzo, inviava al creditore

¹⁰ Anche questa espressione si trova in V. COLESANTI, *op. cit.*, p. 7, testo che ha guidato per anni lo studio e l'approccio al pignoramento presso terzi dall'angolo visuale del *debitor debitoris*, che appariva non adeguatamente tutelato dal legislatore e veniva definito come "la persona più di ogni altra degna di essere compianta nel nostro mondo giuridico".

precedente e a quelli intervenuti una comunicazione in cui rappresentava che la precedente dichiarazione positiva era erranea e che la somma pignorata non era disponibile non essendo il credito della società B verso il Ministero esigibile, in quanto non erano stati ancora presentati dalla società né verificati dall'amministrazione, gli stati di avanzamento del programma di bonifica successivi al quarto. In particolare, nel rettificare la precedente dichiarazione del 20 febbraio 2012 si precisava che la somma precedentemente indicata non fosse più "disponibile in bilancio in quanto oggetto di perenzione amministrativa". Infatti, non essendo stati presentati gli stati di avanzamento dei lavori del programma di bonifica, non erano maturati i presupposti per il pagamento, pertanto secondo le norme della contabilità pubblica l'impegno di spesa era divenuto residuo passivo, nel senso che la spesa era stata eliminata dal bilancio e iscritta nel Conto del patrimonio dello Sato tra i debiti.

All'udienza del 29 maggio 2012, fissata dal g.e. in prosecuzione dell'udienza ex art. 547 c.p.c., il Ministero ribadiva l'intenzione di rettificare la precedente erranea dichiarazione, inviata per raccomandata, affermando che il credito non era né liquido né esigibile.

Il g.e. riteneva inefficace tale modifica della dichiarazione del terzo poiché essa "concreta un accertamento costitutivo e non vi è perciò giuridica possibilità di sua revoca o modifica" e con ordinanza del 13 luglio 2012 provvedeva all'assegnazione ex art. 553 c.p.c., in favore del creditore procedente e di quelli intervenuti, delle somme in origine dichiarate disponibili dal terzo con la raccomandata del 20 febbraio 2012.

Il Ministero, terzo pignorato, con ricorso depositato il 2 agosto 2012 proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza di assegnazione, sostenendo che essa fosse stata illegittimamente emessa in mancanza di una dichiarazione positiva e che non fosse inammissibile la revoca della dichiarazione positiva precedentemente resa.

Con ordinanza del 25 settembre 2012, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il g.e. sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza opposta.

Con atto di citazione ex art. 618 comma 2 c.p.c. il creditore procedente riassumeva il giudizio di merito al fine di contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione proposta dal terzo pignorato, chiedendo di accertare la inefficacia e/o illegittimità della revoca della dichiarazione positiva espressa da quest'ultimo e la legittimità del provvedimento impugnato. Con sentenza 11 novembre 2014, il Tribunale rigettava l'opposizione agli atti: in via preliminare si precisava che l'oggetto del giudizio era la legittimità dell'ordinanza di assegnazione, pronunciata dal g.e. sulla base della prima dichiarazione positiva del terzo, pur successivamente revocata; si trattava allora di verificare l'ammissibilità e la legittimità della revoca della dichiarazione che, ove positivamente vagliata, avrebbe imposto la revoca dell'ordinanza di assegnazione con conseguente facoltà delle parti creditrici di riassumere la procedura ed eventualmente chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo. Orbene si legge

nella suddetta pronuncia che “secondo il preferibile orientamento dottrinale e giurisprudenziale, nell’esecuzione presso terzi, la dichiarazione del terzo va assimilata alla confessione - sebbene nei limiti consentiti dalla sua funzione strumentale nel processo esecutivo - avendo quale oggetto il riconoscimento dell’esistenza del debito del terzo verso il diretto debitore e come funzione quella di conseguire appunto la determinazione specifica del bene aggredito e operarne la destinazione all’espropriazione, con la duplice conseguenza che essa è inscindibile e revocabile solo per violenza e per errore di fatto *ex art. 2732 c.c.*”. Aver parificato la dichiarazione positiva alla confessione comportava, quindi, l’applicazione dell’*art. 2732 c.c.* ai sensi del quale la confessione può essere invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se, oltre a dimostrare la non veridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore, cosicché è irrilevante che il confitente si limiti a provare, a tal fine, la non rispondenza al vero dei fatti confessati avendo egli l’onere di dimostrare anche l’errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria. Nel caso di specie, il terzo opponente si era limitato a dedurre e produrre documentazione al solo fine di provare l’erroneità della prima dichiarazione senza dedurre nulla in merito alla ragione che aveva determinato l’errore sulla veridicità delle circostanze dichiarate. Di conseguenza, in difetto di prova in merito ai presupposti per la legittima invalidazione della prima dichiarazione positiva, doveva affermarsene la piena efficacia e rigettarsi l’opposizione.

Contro la sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi il Ministero terzo pignorato proponeva ricorso per cassazione articolato in ben nove motivi nei quali si riproponeva sotto diverse angolazioni la questione principale circa la legittimità della revoca della dichiarazione positiva effettuata prima della emanazione dell’ordinanza di assegnazione.

Con sentenza n. 5489 del 26 febbraio 2019, la Corte di cassazione accoglieva i primi due motivi, diretti a dimostrare la legittimità della revoca, rilevando che, nel regime post 2005 e pre 2012, qualora le attività di cui all’udienza *ex art. 547 c.p.c.* “non si concludono in un unico spazio di tempo”, come avvenuto nel caso di specie, fino a quando il giudice non chiuda l’udienza suddetta ed emetta l’ordinanza di assegnazione, la dichiarazione del terzo è revocabile. Con la precisazione, tuttavia, che mentre “non si può ritenere ammissibile una revoca *ad nutum*” è consentita la revoca per errore purché esso, a prescindere dal suo motivo, “possa essere considerato non imputabile al terzo” (o quanto meno scusabile e cioè meritevole di rimessione in termini *ex art. 153 comma 2 c.p.c.*). La Suprema Corte, quindi, enunciato il principio di diritto cassava la sentenza impugnata e rinviava al giudice di pari grado affinché verificasse sulla base delle circostanze allegate dall’opponente, se la revoca della dichiarazione positiva, tempestivamente resa prima dell’ordinanza di assegnazione del credito, fosse frutto di errore scusabile e in quanto tale efficace.

Riassunto, dunque, il giudizio davanti al giudice del rinvio, esso rigettava nuovamente l'opposizione con sentenza 25 giugno 2022, perché l'errore invocato dal Ministero non poteva ritenersi scusabile. In primo luogo, si rilevava che le ragioni addotte a giustificazione della revoca della dichiarazione, attinenti alla perenzione amministrativa del credito, denotavano la ricorrenza di un errore di diritto, come tale inescusabile, fermo restando, inoltre che non corrispondendo la perenzione "all'istituto civilistico dell'estinzione per prescrizione ex art. 2935 c.c." siffatta evenienza non aveva reso inesigibile il credito. Del resto, neppure la temporanea inesigibilità del credito¹¹ sarebbe stata di ostacolo all'assegnazione, purché il credito risultasse riconducibile "ad un rapporto giuridico identificato e già esistente". In secondo luogo, quand'anche volesse configurarsi l'errore come di fatto, esso comunque non risultava scusabile atteso che "l'ammontare cospicuo delle somme di denaro di cui trattasi, la contabilità riferita ai pagamenti eseguiti fino al mese di aprile 2011 e la perenzione amministrativa, peraltro divenuta triennale con l'entrata in vigore della l. finanziaria del 2008, delle somme iscritte in bilancio a quel titolo" costituivano tutte "circostanze conosciute o quantomeno conoscibili usando la diligenza ordinaria" da parte del Ministero, già prima che lo stesso rendesse la dichiarazione in data 20 febbraio 2012.

Contro la seconda sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti, che ancora una volta aveva confermato l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. a definizione della procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla società C (creditore pignorante) contro la società B (debitore esecutato) presso il Ministero (terzo pignorato) e nella quale erano intervenuti altri creditori del medesimo debitore, il terzo proponeva un altro ricorso per cassazione che veniva rigettato con ordinanza n. 23936 del 5 settembre 2024.

La Corte di Cassazione in quest'ultimo provvedimento affermava che una volta ricondotta l'ammissibilità di una revoca/rettifica della dichiarazione del terzo alla ricorrenza di un'ipotesi di rimessione in termini, da ciò derivano una serie di conseguenze: 1) qualificato come "di diritto" l'errore invocato come scusabile dal Ministero, per ciò solo deve escludersi la possibilità di applicare l'art. 153 comma 2 c.p.c., visto che l'istituto della rimessione in termini, previsto da tale norma "trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento", ma "non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto"; 2) la correttezza della conclusione della inescusabilità dell'errore non muta ove si ritenga che esso, nel caso di specie presenti natura di errore "di

¹¹ A tal proposito v. Cass., 15 marzo 2004, n. 5235, secondo la quale l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione attiva dell'esecutato, cosicché può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile al momento dell'assegnazione.

fatto". Invero, l'istituto della rimessione in termini "richiede pur sempre che vi sia una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà, e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione". Deve, dunque, trattarsi di "un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile neppure con difficoltà". Secondo la Corte a questi principi si era attenuta la sentenza impugnata per escludere la scusabilità dell'errore, perché tutte le circostanze dedotte dal terzo per giustificare la rettifica della precedente dichiarazione positiva, oltre ad essere conosciute o conoscibili usando l'ordinaria diligenza, al più integravano quella situazione di "difficoltà" (e non certo di "assoluta impossibilità"), inidonea a consentire l'applicazione dell'art. 153 comma 2 c.p.c.

Per mero dovere di completezza, ma non perché abbia un peso ai fini del presente lavoro, va anche detto che in pendenza del giudizio di opposizione agli esecutivi veniva dichiarato il fallimento della società B (debitore esecutato).

Volendo, allora, riepilogare la complessa vicenda sopra descritta possiamo così riassumere l'accaduto: a seguito di un'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. emanata dal g.e. sulla base di una dichiarazione palesemente positiva resa dal terzo pignorato tramite raccomandata al creditore, il terzo medesimo proponeva opposizione agli atti esecutivi facendo valere la "revoca" della stessa avvenuta con nota scritta inviata al creditore e ribadita all'udienza ex art. 547 c.p.c., e comunque prima dell'emanazione dell'ordinanza. La suddetta opposizione ex art. 617 c.p.c. veniva rigettata, ritenendo il Tribunale che la dichiarazione positiva sia equiparabile ad una confessione e pertanto possa essere revocata soltanto se ricorrono i presupposti di cui all'art. 2732 c.c. (errore di fatto o violenza) che nel caso di specie non erano stati provati dal terzo pignorato opponente. Contro questa sentenza il terzo proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto sulla base del principio che il terzo possa rettificare la propria dichiarazione prima della conclusione dell'udienza fissata per l'assegnazione del credito, laddove essa sia frutto di un errore scusabile.

Riassunto perciò il processo in sede di rinvio, in seguito alla cassazione della sentenza impugnata, il giudice del merito si pronunciava ancora nel senso del rigetto della opposizione agli atti questa volta perché non si riscontravano nella fattispecie in esame gli estremi dell'errore scusabile, cioè di un errore che giustificerebbe l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. Anche tale pronuncia veniva impugnata dal terzo con ricorso per cassazione, rigettato in quanto dice la Corte la revoca è legittima purché l'errore sia scusabile e non imputabile al terzo, e tale valutazione deve essere effettuata alla luce dell'art. 153 comma 2, il quale richiede che la causa dell'errore sia esterna e oggettivamente non governabile dalla parte coinvolta (e peraltro, un errore di diritto, come

sembra essere quello in questione, non è idoneo a consentire la revoca della dichiarazione né giustifica la rimessione in termini).

Orbene, per quello che qui interessa, nel 2019 la Corte di cassazione si è espressa nel senso della possibilità di una revoca o meglio di una rettifica della dichiarazione positiva del terzo, chiarendo soprattutto i modi e i tempi in cui ciò possa avvenire. Il tema è tra quelli più interessanti nell'ottica della tutela del terzo *debitor debitoris* e della sua connotazione come "infelice vittima" della giustizia, a cui si era fatto riferimento in premessa. Occorre perciò analizzare più nel dettaglio la pronuncia della Suprema Corte.

3. La sentenza della Corte di cassazione n. 5489 del 26 febbraio 2019 e le sue molteplici statuizioni

La sentenza¹² in oggetto è particolarmente interessante sotto diversi aspetti.

In via preliminare chiarisce che, pur essendo vero che sopravvenuto il fallimento del debitore esecutato i creditori, in rispetto della *par condicio creditorum*, non possono più pretendere il pagamento dell'ordinanza di assegnazione e il pagamento eventualmente effettuato in loro favore è inefficace, non per questo però viene meno l'interesse del terzo all'accertamento della illegittimità della suddetta ordinanza. Infatti, si osserva, i creditori potranno sempre insinuarsi al passivo del fallimento affinché si tenga conto, nel riparto, della ordinanza di assegnazione emessa in loro favore e sarà la curatela fallimentare che potrà chiedere al terzo di pagare l'importo indicato¹³.

Rigettando poi il motivo di ricorso incidentale proposto dal debitore fallito, afferma che l'ordinanza di assegnazione del credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo e, pertanto, va impugnata con il rimedio dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* Andrebbe impugnata con l'appello, come sostenuto dal ricorrente incidentale, soltanto nei casi in cui "il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione"¹⁴, cosa che nel caso di specie non era avvenuta perché il g.e. non aveva svolto alcun accertamento sulla esistenza del credito, ma ritenendo inefficace la revoca della dichiarazione positiva aveva assegnato il credito sulla base di essa.

Con tale assunto la sentenza in esame ripropone un orientamento da anni consolidato secondo cui l'ordinanza di assegnazione del credito, in quanto atto del processo esecutivo, costituisce possibile oggetto di opposizione agli atti; quante volte l'ordinanza non abbia quale

¹² Pubblicata in *Riv. esec. forz.*, 2019, p. 461 e in *Corr. giur.*, 2019, p. 951, con nota di G. TOTA, *Questioni in tema di revoca della dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'espropriazione forzata presso terzi*.

¹³ Sul tema specifico la Corte ricorda due precedenti: Cass., 22 gennaio 2016, n. 1227 e Cass., 6 settembre 2007, n. 18714.

¹⁴ Tra le tante v. Cass., 9 marzo 2011, n. 559.

suo esclusivo presupposto la dichiarazione positiva o quella non contestatamente negativa del terzo, ma comporti da parte del g.e. la soluzione o l'implicito superamento di una contestazione insorta circa l'esistenza o pignorabilità del credito, nel provvedimento è implicita una pronuncia avente natura di sentenza, che dovrà essere impugnata nei modi resi necessari dalla controversia risolta.

3.1 Brevi considerazioni sul regime dell'ordinanza di assegnazione dei crediti

Premessa la suesposta posizione della Corte di Cassazione, ribadita ancora una volta nel 2019 con la pronuncia in esame, è opportuno fare una serie di distinzioni.

a) Può capitare che il g.e., in funzione del provvedimento di assegnazione che gli è stato richiesto dal creditore procedente, debba verificare se, per come è stata resa, la dichiarazione è negativa o positiva. In tal caso l'eventuale ordinanza di assegnazione non contiene una pronuncia di accertamento dell'esistenza dell'obbligo del terzo, ma semplicemente della circostanza che è stata resa una dichiarazione positiva. Da ciò segue che l'ordinanza medesima non è suscettibile di appello come se fosse una sentenza e va, invece, attaccata con l'opposizione agli atti, con la quale si potrà dedurre il vizio rappresentato dalla mancanza di quel necessario presupposto del provvedimento di assegnazione, costituito dall'essersi il terzo dichiarato debitore;

b) Diverso è il caso in cui il g.e. – sollecitato dalle contestazioni del creditore, che non propone formale istanza per l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, circa il contenuto della dichiarazione resa dal terzo – per emettere l'ordinanza debba stabilire, anche solo implicitamente, se le affermazioni del terzo siano in fatto corrispondenti al reale e in diritto fondate, e quindi tali da comportare l'inesistenza del credito del debitore esecutato nei suoi confronti. In tale evenienza, in passato (cioè nel vigore del vecchio art. 548 c.p.c.) si riteneva che l'ordinanza andasse considerata alla stregua di una sentenza che affermava l'esistenza del credito, appellabile in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma¹⁵. Oggi che l'accertamento è riservato al g.e. che, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo, pronuncia ordinanza (art. 549 c.p.c.) impugnabile nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., probabilmente è una tesi difficile da sostenere.

Resta, tuttavia, che l'attività puramente esecutiva (i.e.: interpretazione della dichiarazione del terzo) svolta dal giudice nella prima ipotesi, è intrinsecamente diversa da quella

¹⁵ P. GRIPPO, *Ancora sulla natura e sul regime dell'ordinanza di assegnazione dei crediti. Nota a Cass. 4 gennaio 2000, n.14*, in *Riv. esec. forz.*, 2001, p. 639, si trattava all'epoca di un accertamento riservato, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., al giudice della cognizione e destinato a concludersi con sentenza. Più in generale sul tema della prevalenza della sostanza sulla forma v. R. ORIANI, *Essere e dover essere nell'impugnazione dei provvedimenti del giudice civile*, Napoli, 2023.

sostanzialmente cognitiva (i.e.: accertamento dell'esistenza o meno del credito dell'esecutato) che sta alla base dell'ordinanza di assegnazione nella seconda. Si tratta di una differenza "millimetrica" ma pur sempre individuabile.

c) Ancora diversa dalle due ipotesi sopra prospettate, è la fattispecie da cui è scaturita la sentenza di cui si discute. Qui si tratta di un caso in cui la dichiarazione del terzo era senza alcun dubbio positiva, intorno alla quale non era sorta contestazione alcuna, pertanto l'ordinanza basata su quella dichiarazione era senz'altro legittima se non fosse che il terzo debitore opponente affermava di averla efficacemente revocata prima dell'emanazione del provvedimento di assegnazione, il quale quindi era privo del suo presupposto.

Essendo, allora, pacifico con riferimento a questa ipotesi il rimedio dell'opposizione agli atti, il problema affrontato e risolto dalla Corte di Cassazione diventa quello della possibilità di revocare o meglio avere un ripensamento sulla dichiarazione positiva originariamente resa. E questo rappresenta il tema principale su cui soffermarci nelle pagine che seguono.

4. La revocabilità della dichiarazione positiva

Una precisazione terminologica a questo punto si impone: la parola revoca non è usata in senso tecnico "perché la revoca della dichiarazione postula l'esistenza di un negozio giuridico e si concreta in un atto di volontà contrario al primo e ispirato ad una nuova valutazione degli effetti giuridici scaturiti dal primo"¹⁶. Ciò detto si parlerà di revoca solo per comodità espositiva, senza per questo alludere al suo significato giuridico (da qui la ragione per cui talvolta viene messa tra virgolette).

Nella sentenza si legge che, come già affermato dalla precedente Cass. 25 maggio 2017, n. 13143¹⁷, a prescindere dalla "querelle" sulla natura della dichiarazione, se cioè si tratti di vera e propria confessione giudiziale, di ricognizione di debito o di mera dichiarazione di scienza, è unanime l'orientamento favorevole alla sua revocabilità, benché in genere ancorata ai presupposti dell'esistenza dell'errore di fatto o della violenza. Non altrettanto univoche appaiono, invece, le posizioni in relazione ai modi e ai tempi per esercitare la revoca. E cioè: secondo alcuni, poiché la dichiarazione ha natura di atto esecutivo, essa deve essere autonomamente impugnata dal terzo con opposizione agli atti entro il termine di venti giorni pena l'inoppugnabilità e la definitiva stabilità degli effetti; secondo altri la dichiarazione del terzo può essere impugnata solo con l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione che la recepisce; secondo altri ancora, il terzo resosi conto dell'errore avrebbe l'onere di revocare

¹⁶ A. ALBAMONTE, *La natura giuridica della dichiarazione nel pignoramento presso terzi*, in *Nuovo dir.*, 1973, p. 330.

¹⁷ In senso conforme Cass., 5 maggio 2017, n. 10912.

immediatamente la propria dichiarazione positiva, proponendo eventualmente opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa nonostante l'avvenuta revoca.

Orbene, quest'ultima impostazione secondo il Supremo Collegio è quella preferibile perché in primo luogo è da escludere che la dichiarazione sia direttamente impugnabile con l'opposizione del 617 c.p.c. in quanto proviene da un soggetto che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo (essendo estraneo ai vincoli derivanti dal titolo azionato). Neppure si può ritenere che la dichiarazione sia revocabile soltanto a mezzo della opposizione contro l'ordinanza di assegnazione: "sostenere che il terzo che si avveda della erroneità della propria dichiarazione debba attendere l'emissione della ordinanza di assegnazione comporterebbe in primo luogo una inutile dilatazione, a pregiudizio degli stessi creditori, dei tempi per ottenere la soddisfazione del credito azionato e una moltiplicazione ingiustificata degli strumenti processuali. Inoltre sotto un profilo teorico, consentirebbe l'impugnazione ex art. 617 c.p.c. di un provvedimento del giudice dell'esecuzione per una ipotesi in cui l'errore del giudice manca e ci sia invece, esclusivamente, un errore del terzo sulla dichiarazione". Per cui "è di gran lunga più ragionevole" ammettere che il terzo, il quale abbia reso la sua dichiarazione tramite raccomandata, come nel caso di specie, o all'udienza, se si accorge di essere incorso in un errore, si attivi immediatamente rettificando o revocando la dichiarazione positiva. Solo nel caso in cui il g.e. non ne tenga conto, ritenendo la revoca inammissibile o non giustificata, e perciò emani ugualmente l'ordinanza di assegnazione, il terzo sarà legittimato e "al contempo onerato" della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Arrivati a questo punto rimangono da chiarire due aspetti: 1) quale sia il termine entro il quale la seconda dichiarazione correttiva o di revoca della precedente possa essere resa; 2) quale sia il possibile contenuto di tale dichiarazione, se cioè la prima dichiarazione positiva possa essere liberamente modificata e revocata dal terzo o soltanto al verificarsi di taluni presupposti.

Per quanto riguarda il punto sub 1) come chiarito espressamente in sentenza la soluzione prospettata si riferisce al regime intertemporale applicabile dopo le riforme del 2005-2006 e prima delle modifiche del 2012, quando esisteva ancora l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo. Si sostiene, allora, che l'udienza suddetta in base alla versione dell'art. 547 c.p.c. precedente a quanto introdotto nel 2012, va intesa come "un'unità concettuale più che uno spazio temporale individuato". Se le attività previste per tale udienza non si concludono in un unico spazio di tempo, l'udienza può essere rinviata ad altra data (come si è verificato nel caso di specie, in cui il giudice in seguito all'intervento di terzi creditori, ha rinviato per verificare titoli e conteggi) in cui l'attività prosegue. Finché il giudice non dichiara chiusa l'udienza per la dichiarazione del terzo e l'assegnazione del credito, finché quindi non c'è l'emanazione dell'ordinanza, la dichiarazione è revocabile: "a partire da quel momento si consolida una

legittima posizione processuale di vantaggio o quanto meno di ragionevole affidamento nella situazione acquisita dal creditore, che non è consentito porre nel nulla dal complessivo bilanciamento degli interessi in gioco con una revoca della dichiarazione positiva, tanto più in un procedimento in cui non c'è un vero contraddittorio".

In buona sostanza, la revoca è ammessa fino a quando l'aspettativa del creditore non sia consolidata, ossia fino all'udienza al cui esito il g.e. emette l'ordinanza di assegnazione, contestualmente o previa riserva di decisione¹⁸.

Nel quadro normativo a cui fa riferimento la sentenza di cui si discute, non sembrano esserci particolari problemi nell'ammettere un ripensamento del terzo volto a rimettere in discussione l'esistenza del credito riconosciuto, e ciò a prescindere dalla natura attribuita alla dichiarazione. Dopo l'introduzione della dichiarazione a mezzo raccomandata, il dubbio che non ci fosse più una udienza, nella quale il terzo comparendo potesse fornire la prova dell'inesistenza del debito precedentemente riconosciuto, era stato agevolmente superato visto che l'art. 543 c.p.c. continuava a prevedere la citazione del terzo a comparire lasciando inalterata la centralità dell'udienza, in una ricostruzione complessiva che dopo la riforma del 2005-2006 introduceva una facoltà e non un obbligo per il terzo di rendere la dichiarazione per iscritto. In altre parole, non parevano esserci ostacoli per ritenere che il terzo potesse comparire all'udienza per rendere la dichiarazione (non usufruendo dell'agevolazione rappresentata dall'invio della comunicazione scritta), per modificare in conseguenza di fatti sopravvenuti quanto dichiarato per iscritto o ancora per correggere eventuali errori in cui era incorso nella precedente comunicazione e persino per dar conto della sopravvenuta insorgenza di un credito¹⁹.

Tuttavia, com'è noto, dopo il 2012 le cose sono cambiate: oggi l'unica forma di dichiarazione contemplata dal codice è quella scritta da inviare al creditore tramite raccomandata o pec; la citazione del terzo pignorato è definitivamente scomparsa dall'art. 543 c.p.c. Il mancato invio della comunicazione scritta, seguito dall'assenza all'udienza appositamente fissata per rimediare alla mancata collaborazione del *debitor debitoris* all'accertamento del credito da pignorare è sanzionata con gli effetti che scaturiscono dall'applicazione del principio della non contestazione.

Ebbene mutato il quadro normativo di riferimento, pare legittimo domandarsi se la ricostruzione fornita nel 2019 dalla Suprema Corte sia ancora percorribile oppure se i tempi e i modi della "revoca" della dichiarazione debbano essere rimeditati.

¹⁸ In questo senso già Cass., 25 maggio 2017, n. 13143, ricordata da Cass., 26 febbraio 2019, n. 5489.

¹⁹ A. BRIGUGLIO, *Note brevissime sull' "onere di contestazione" per il terzo pignorato (nuovo art. 548 c.p.c.)*, in www.judicium.it.

Ed allora potrebbe forse essere ripresa in considerazione una tesi a cui la Corte non fa alcun accenno. Secondo un certo orientamento dottrinale, partendo dal dato letterale del vecchio art. 548 c.p.c. e oggi dell'art. 549 c.p.c. "se sulla dichiarazione sorgono contestazioni", espressione che sembra consentire le contestazioni dello stesso dichiarante oltre che quelle degli altri interessati (creditore e debitore), bisognerebbe non solo riconoscere anche al terzo la facoltà di contestare la propria dichiarazione, salvo vedere in che limiti e a quali condizioni, ma soprattutto inquadrare la sua iniziativa nell'ambito dell'art. 548 c.p.c.²⁰ oggi 549 c.p.c., ossia riconoscere anche al *debitor debitoris* la possibilità di instaurare il giudizio di accertamento dell'esistenza dell'obbligo. Tale soluzione trova un ostacolo nella diffusa opinione secondo cui il terzo non potrebbe instaurare il giudizio di accertamento perché non essendo parte del processo esecutivo non rientra nella previsione dell'art. 548 (attuale 549 c.p.c.) che richiede espressamente l'istanza "di parte"²¹. Ostacolo, tuttavia, superabile pensando che sarà sempre il creditore, intervenuta la contestazione del terzo, ad instaurare il relativo giudizio di accertamento.

In ultima analisi le soluzioni sarebbero tre:

- a) La contestazione fatta dal terzo pignorato della propria dichiarazione positiva si deve inquadrare nell'ambito dell'art. 548 c.p.c. (attuale 549 c.p.c.), quindi revocare significa instaurare il giudizio di accertamento previsto da tale norma;
- b) La dichiarazione, in quanto atto del processo esecutivo può essere impugnata con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., cioè con lo strumento attraverso il quale è consentito dedurre qualsiasi vizio degli atti esecutivi;
- c) La revoca consiste in una contro dichiarazione di contenuto negativo, che inibisce al g.e. di procedere all'assegnazione. Rimane, peraltro fermo il potere del creditore di promuovere il giudizio di accertamento, nell'ambito del quale il terzo dovrà dimostrare l'errore o la violenza, per chi ritiene applicabile l'art. 2732 o comunque l'errore scusabile come sostenuto dalla sentenza in oggetto.

Tutte e tre le tesi presentano dei limiti: la prima fa sorgere il dubbio, di cui si è detto, circa la possibilità per il terzo di presentare l'istanza per l'instaurazione del giudizio di accertamento; la seconda, il dubbio che a ben vedere l'atto che reca pregiudizio al terzo non è tanto, o non è ancora, la dichiarazione positiva da lui stesso resa, ma senz'altro l'ordinanza che dispone l'assegnazione sulla base del presupposto dell'esistenza di un credito del debitore esecutato nei suoi confronti; la terza, fa emergere il problema concernente il termine della proposizione

²⁰ F. BUCOLO, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986, p. 272 ss.

²¹ Sul tema v. P. GRIPPO, *La dichiarazione positiva del terzo debitor debitoris nell'espropriazione dei crediti*, in AA.VV., *Scritti in ricordo di Raimondo Annetchino*, Napoli, 2005, p. 351 ss.

dell'istanza, su cui la legge tace²², nonché la perplessità legata al fatto che oggetto di tale giudizio è soltanto l'accertamento del credito e non la natura positiva o negativa della dichiarazione, come si chiarirà meglio *infra* nel testo e nella nota 23.

Riepilogando, il tema che stiamo esaminando esula, almeno in prima battuta – e del resto questa è la posizione espressa anche dalla Corte di Cassazione – dalle conclusioni circa la natura della dichiarazione perché sia che la si ritenga revocabile solo nei limiti dell'art. 2732 c.c. (come confessione o mera dichiarazione di scienza) o invece se ne affermi l'efficacia fino a prova contraria (in quanto ricognizione di debito), ci si deve chiedere in che modo la revocabilità possa esplicarsi nel processo esecutivo. E' evidente, infatti, che non basta affermare che la dichiarazione può essere revocata per mettere a tacere tutti i dubbi in ordine alla tutela del terzo, se poi non si vede concretamente di quali mezzi egli può disporre. Sicuramente, come dimostrato anche dalla sentenza che qui si sta commentando, è ormai pacifico che il terzo possa proporre opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emanata sulla base della precedente dichiarazione positiva che lui intenda rettificare. Tuttavia, questa soluzione finisce per accomunare le diverse ipotesi (della dichiarazione positiva e di quella negativa) in cui il terzo voglia far valere l'illegittimità del provvedimento che chiude il processo esecutivo in cui suo malgrado si è trovato invischiato. Per ridare consistenza alla "revoca" della dichiarazione positiva prima dell'assegnazione che, nella ricostruzione di cui sopra, invece, rimane assorbita dalla possibilità di proporre opposizione contro il provvedimento finale dell'espropriazione, occorre ammettere la possibilità di una sorta di contestazione tardiva del credito, che sostanziosamente in una dichiarazione di segno opposto rispetto alla prima, fa sorgere la necessità di un accertamento circa l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo e giustifica da parte del creditore l'instaurazione del relativo giudizio²³. Tutto ciò nel rispetto di quanto sostenuto dalla Corte di cassazione²⁴, secondo cui "laddove il

²² Anche riguardo a quest'ultimo problema v. P. GRIPPO, *op. ult. cit.*, p. 357 ss.

²³ Sul punto va segnalata Cass. 14 maggio 2021, n. 13144. Nel caso di specie, sorte contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo, il creditore aveva promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nella formulazione vigente anteriormente al 2012, pertanto conclusosi tale giudizio con sentenza, in seguito all'appello contro la medesima veniva proposto ricorso per cassazione. Orbene, la Suprema Corte, accogliendo i motivi di ricorso, affermava innanzitutto che "con riguardo alla questione relativa alla rettifica della dichiarazione di quantità, va data continuità ai principi di diritto affermati da questa Corte, secondo i quali la dichiarazione di quantità resa in senso positivo dal terzo pignorato per errore di fatto può essere oggetto di rettifica o revoca fino al momento in cui venga resa l'ordinanza di assegnazione". E fin qui nulla di nuovo. Con specifico riferimento alla controversia esaminata, tuttavia riteneva che "la questione relativa alla possibilità di revoca o rettifica, prima dell'assegnazione dei crediti pignorati, della dichiarazione di quantità resa erroneamente in senso positivo, è una questione attinente al regolare svolgimento del processo esecutivo, del tutto estranea all'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la cui instaurazione presuppone che essa sia stata già risolta in un determinato senso dal giudice dell'esecuzione".

²⁴ Cass., 14 maggio 2021, n. 13144, cit.

giudice dell'esecuzione ritenga inammissibile la rettifica o la revoca della dichiarazione positiva originariamente resa dal terzo, egli provvederà all'assegnazione dei crediti pignorati, nei limiti di detta dichiarazione positiva, senza far luogo al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; al contrario, nel caso in cui la ritenga ammissibile, ritenuta la dichiarazione negativa, su richiesta del creditore procedente, disporrà tale giudizio". In altre parole, la valutazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione (e della conseguente esistenza o meno dei presupposti per disporre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo) spetta al g.e., nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo esecutivo, la cui legittimità può essere contestata esclusivamente attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. La correttezza di tale valutazione non rientra nell'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che è esclusivamente diretto ad accertare, sul piano sostanziale, la sussistenza o meno del credito oggetto di espropriazione al momento del pignoramento e non la legittimità o regolarità degli atti esecutivi, neanche quindi la corretta qualificazione del carattere negativo o positivo della dichiarazione da parte del g.e. Il problema, allora, nella vicenda affrontata dalla sentenza del 2021 che ora si considera, era stato che avendo ritenuto il g.e. la dichiarazione negativa (sul presupposto della legittimità della rettifica) era stato instaurato il giudizio di accertamento e non (anche) l'opposizione avverso il provvedimento che qualificava tale dichiarazione come negativa. Non potendo costituire oggetto di tale giudizio l'accertamento del carattere positivo o negativo della dichiarazione, la natura della dichiarazione doveva considerarsi ormai incontestabilmente negativa e pertanto compito del giudice, era solo quello di accertare l'esistenza del credito dell'esecutato verso il terzo. Nella diversa fattispecie considerata dalla sentenza del 2019, il terzo accortosi dell'errore, aveva prima corretto la sua precedente dichiarazione e poi comunque proposto l'opposizione agli atti contro il provvedimento che non avendo recepito la correzione aveva provveduto ad assegnare i crediti.

In conclusione, a me pare che nel mutato quadro normativo di riferimento, tale revoca andrebbe fatta nella stessa forma scritta oggi prevista per la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e purché pervenga prima dell'ordinanza priverebbe la stessa del suo necessario presupposto. In altri termini, non mi sembra necessario ancorare la revoca ad una udienza a cui il terzo non è più chiamato a partecipare, ma si può ben ammetterla nelle stesse modalità oggi contemplate dalla legge. Del resto questo è quello che è accaduto nella vicenda da cui siamo partiti. Considerato poi, che la dichiarazione del terzo si colloca nell'ambito di un accertamento preliminare all'assegnazione - accertamento dell'esistenza del credito che si pretende di pignorare e di destinare alla soddisfazione del creditore procedente, avente

efficacia limitata all'esecuzione e tuttavia indispensabile per essa²⁵ - se viene meno per effetto della "revoca" della precedente dichiarazione, questo giustifica da un lato l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e dall'altro l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione illegittimo perché non fondato su alcun accertamento.

Rimane da chiedersi se il ripensamento del terzo possa avvenire senza alcun limite e questo è quanto occorre affrontare sub 2). Sostiene la Corte di cassazione che, prendendo le mosse dal rilievo endoprocedurale che assume la dichiarazione del terzo, come fase necessaria del procedimento che porta all'assegnazione del credito, ne consegue che si ritiene più appropriato "predicare alla dichiarazione del terzo", per valutarne la revocabilità, le categorie processuali piuttosto che quelle sostanziali, lasciando sullo sfondo la problematica della natura giuridica dell'atto²⁶. Così inquadrata la problematica, la dichiarazione del terzo è pur sempre un atto cosciente e volontario, dal quale scaturiscono, per lo stesso terzo e per tutti i soggetti coinvolti nella procedura espropriativa, effetti significativi. Per questo motivo, e per il principio di buona fede e di autoreponsabilità che regola anche il comportamento processuale delle parti, non si può ritenere ammissibile una revoca *ad nutum* purché

²⁵ Si è osservato che la cognizione del g.e., che nelle altre forme di esecuzione è programmaticamente bandita dal legislatore, appare presentarsi nell'espropriazione presso terzi come evento del tutto fisiologico e naturale: poiché l'invito al terzo a rendere la dichiarazione è un momento necessario della procedura, è fisiologico che il g.e. che ne è il destinatario, attraverso la dichiarazione del terzo conosca l'esistenza del credito e se positiva accerti tale esistenza (R. VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. It.*, VIII, Torino, 1992, p. 103).

²⁶ A tal riguardo in P. GRIPPO, *La dichiarazione positiva*, cit., p. 360 ss. scrivevo che di fronte ad un ampio dibattito intorno alla natura della dichiarazione, non si è potuto fare a meno di sottolineare l'incongruenza che si scopre nel constatare che tutti gli sforzi compiuti per negare la natura confessoria, svaniscono nel nulla allorché si tratta di trarre le conseguenze in merito al regime della suddetta dichiarazione del terzo. Si è visto, infatti, come l'opinione dominante è nel senso di ritenere la dichiarazione revocabile per errore di fatto o per violenza, alla stregua di una confessione vera e propria. Nel tentativo di superare una conclusione poco coerente, suggerivo di attribuire alla dichiarazione natura di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., giacché quello che si chiede al terzo è di specificare di quali somme è debitore (art. 547 c.p.c.). A sostegno di tale ricostruzione richiamavo le parole di F. CARNELUTTI, *Confessione e ricognizione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, p. 235 -236: la formula "tu mi hai prestato cento lire", in quanto ha per oggetto il fatto del prestito è confessione e fa piena prova; l'altra "io ti debbo cento lire" è ricognizione e ammette la prova contraria, prova s'intende dell'inesistenza del fatto costitutivo o dell'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo. Facevo anche un parallelo con la cessione del credito perché, come era stato notato da R. VACCARELLA, *op. cit.*, p. 104, se è certamente vero che il legislatore può organizzare in vario modo la disciplina procedimentale, sembra indiscutibile che la disciplina processuale della cessione forzata del credito non può sovvertire i principi fondamentali di quella sostanziale della cessione volontaria, che mira a tutelare la posizione del terzo ceduto. Orbene, dalla disciplina dell'istituto della cessione così come dettata dagli artt. 1260 e 1264 c.c., si ricava che il trasferimento del credito si attua a prescindere dal consenso del debitore, il quale ultimo deve averne conoscenza affinché gli sia opponibile, attraverso un contratto bilaterale tra cedente e cessionario. L'eventuale accettazione del debitore ceduto non occorre alla formazione dell'accordo, non rende cioè il negozio plurilaterale, ma è un atto unilaterale che integra un riconoscimento del debito verso il nuovo creditore. E concludevo in quella sede affermando che le similitudini tra l'accettazione del debitore ceduto e la dichiarazione positiva del terzo pignorato sembravano così evidenti che non occorreva aggiungere altro.

intervenga in un qualsiasi momento precedente all'assegnazione del credito. "Dal momento in cui la dichiarazione attinge la sfera giuridica del terzo, provocando un affidamento tutelabile, non può essere liberamente modificata (una libera modifica, incondizionata sarebbe quella che si limita a riferire l'esistenza di un errore)". Non rileva però neppure in sé il motivo che ha prodotto l'errore, ovvero la ragione che ha portato il terzo a formulare la dichiarazione erronea e quindi la allegazione e la prova della circostanza e dell'accadimento che abbia comportato il verificarsi di un errore di fatto sulla dichiarazione.

Ciò che rileva è che l'errore²⁷ di cui è frutto la dichiarazione possa essere considerato non imputabile al terzo o che quanto meno possa essere considerato scusabile ovvero meritevole di remissione in termini. "Si tratta di un principio generale, espresso dall'art. 153 comma 2 c.p.c., che consente di raggiungere un punto di equilibrio, espressione del dovere di leale cooperazione che grava non solo sul terzo, ma su tutti i soggetti coinvolti nella procedura esecutiva, e quindi anche sui creditori, e che può consentire di non privilegiare il creditore, per l'affidamento ingeneratosi su una dichiarazione positiva, ma erronea, qualora l'errore in cui è incorso il terzo dichiarante sia scusabile".

5. Conclusioni

La questione della natura della dichiarazione²⁸ passa in secondo piano di fronte al problema fondamentale di stabilire in che modo il terzo possa disconoscere la propria dichiarazione positiva, anche se soltanto perché dovuta ad errore di fatto o violenza. Il discorso non è semplice, perché c'è il rischio di preoccuparsi soltanto di salvaguardare le garanzie di difesa del debitore esecutato e dei terzi coinvolti, cioè di chi subisce le misure di esecuzione e da esse si difende, a scapito delle esigenze di chi nel processo agisce per ottenere tutela. Ragon

²⁷ Occorre a questo punto della trattazione evidenziare che altro e diverso problema è quello di precisare il contenuto della dichiarazione del terzo, sotto il profilo dell'onere del dichiarante di enunciare le cause estintive del credito verificatesi in epoca anteriore al pignoramento. Si parla al tal proposito di "efficacia purgativa" della dichiarazione, nel senso che essa se positiva e non contestata precluderebbe al terzo debitore di far valere quelle eccezioni che non siano state dedotte in sede di dichiarazione e che, invece, sarebbe stato nel suo interesse dedurre, in virtù dell'efficacia dei fatti estintivi o impeditivi in pregiudizio dell'espropriazione in corso. Insomma, mentre l'enunciazione dei sequestri e delle cessioni sarebbe imposta al terzo per la tutela del sequestrante e del cessionario, per cui si ritiene che egli se omette la menzione ne risponde in proprio verso il sequestrante, la menzione del fatto estintivo o impeditivo del credito rappresenterebbe un onere per il dichiarante, in quanto l'omissione ne precluderebbe definitivamente la rilevanza processuale con effetti sfavorevoli per lo stesso terzo debitore. Risale a V. ANDRIOLI, *Il diritto di credito come oggetto dell'esecuzione forzata*, in *Foro. It.*, 1941, c. 11, l'affermazione secondo cui il terzo "è tenuto a dichiarare tutte le cause di estinzione del credito anteriori al pignoramento", altrimenti "non può più opporle al creditore procedente se non provi l'errore di fatto quale motivo di revoca della confessione". Sul tema qui in oggetto e in particolare sull'estensione o meno dell'onere della dichiarazione anche alle vicende estintive operanti *ipso iure*, si rinvia a P. GRIPPO, sub *art.547*, cit., p. 2297 ss.

²⁸ V. quanto detto sub nota 26.

per cui, di fronte alla propensione a lasciare al terzo la più ampia possibilità di ripensamento, si pone la perplessità di immaginare che sia sufficiente che il *debitor debitoris* cambi idea per arrestare un meccanismo che egli stesso aveva contribuito a innestare con la propria dichiarazione positiva. Tuttavia, un problema di disconoscimento esiste, perché nel momento in cui il terzo mette in dubbio l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei suoi confronti, viene meno quella "qual certezza" su cui si fonda tutto l'impianto dell'espropriazione presso terzi. Infatti, la dichiarazione si giustifica e si colloca nel quadro di un accertamento preliminare all'assegnazione, che costituisce un requisito essenziale per la perfezione del pignoramento stesso, giacché in definitiva essa è l'equivalente dell'attività di ricerca e descrizione del bene aggredito compiuta dall'ufficiale giudiziario in caso di pignoramento mobiliare diretto²⁹. In sostanza, la dichiarazione consente di accertare ai fini esecutivi l'esistenza del credito meramente affermata dal creditore procedente e di determinarlo puntualmente, laddove il creditore può limitarsi ad una generica individuazione. La dichiarazione si caratterizza, quindi, per una duplice funzione di specificazione e di accertamento, il quale ultimo, in particolare, si impone a causa del particolare oggetto del pignoramento, rispetto a cui la semplice affermazione non è suffragata da alcuna certezza di esistenza obiettiva ed effettiva³⁰. Ciò per un verso rende il pignoramento presso terzi più complicato, per l'altro da al creditore una maggiore garanzia del proseguimento del processo esecutivo. Se, infatti, nell'espropriazione mobiliare e immobiliare, assumendo di solito l'atto espropriativo la forma della vendita, alla fine dell'esecuzione il creditore tendenzialmente otterrà lo stesso oggetto del suo diritto, cioè il danaro, nell'espropriazione di crediti, invece, procedendosi solitamente all'assegnazione, avrà non danaro, ma quel diritto di credito che ha pignorato. Ed allora, da questo punto di vista si vorrebbe che, a parte la garanzia della solvibilità del *debitor debitoris*, il creditore assegnatario fosse almeno sicuro di avere acquisito un diritto non solo esistente, ma anche certamente appartenente all'esecutato.

In conclusione a me sembra che, se il terzo dichiara di aver preso una svista, indipendentemente dal se possa farlo o meno, insinua un dubbio che il giudice non può ignorare, perché ciò significherebbe assegnare un credito non più accertato ma soltanto asserito dal creditore e che, nello stesso tempo, non può risolvere, essendo il processo esecutivo refrattario alle prove³¹. Quale che sia la natura della dichiarazione resa, i poteri del g.e. sono limitati a prenderne atto, restando escluso ogni potere di accertamento. Pertanto, venuto meno l'unico strumento cognitivo consentito in sede esecutiva, la via obbligata per

²⁹ V. COLESANTI, *Il terzo debitore*, cit., p. 380.

³⁰ S. SATTA, *Sull'assegnazione del credito nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1931. II, p. 210.

³¹ Sul tema G. VERDE, *Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata*, Milano, 1968, p. 126 ss.

accertare l'esistenza del credito è costituita dal giudizio, previsto oggi dall'art. 549 c.p.c. che si svolge nelle forme della cognizione sommaria e si conclude con ordinanza impugnabile con l'opposizione agli atti, da instaurarsi nei confronti del terzo.

In ultima analisi, alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto di quanto affermato dalla Suprema Corte nel provvedimento da cui abbiamo preso le mosse, il quadro di massima della tutela del terzo pignorato si può così delineare: prima dell'ordinanza di assegnazione egli può "revocare" la propria dichiarazione positiva deducendo non qualsiasi vizio ma l'errore scusabile (i.e. quello che giustifica la rimessione in termine ex art. 153 comma 2 c.p.c.); tale disconoscimento, in linea con quanto attualmente previsto dall'art. 547 c.p.c. potrebbe essere fatto tramite comunicazione scritta dal terzo che, dopo l'invio della raccomandata contenente la sua dichiarazione positiva si avveda di essere incorso in errore; il suddetto disconoscimento, facendo venir meno quel presupposto di certezza a fini esecutivi dell'esistenza del credito su cui si fonda l'assegnazione, comporta la necessità di instaurare il giudizio ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore³². Dopo l'ordinanza il terzo può senz'altro impugnare la stessa valendosi dell'opposizione agli atti, o per revocare la dichiarazione o perché il giudice ha qualificato la dichiarazione medesima positiva, laddove era negativa. Rispetto poi alla possibilità di fare appello, pure prospettata dalla Corte, per l'ipotesi in cui il provvedimento di assegnazione abbia implicitamente deciso, in senso favorevole al creditore, la contestazione della dichiarazione, a me sembra che oggi possano esserci delle perplessità visto che ai sensi dell'art. 549 c.p.c. il giudizio in cui si risolvono di regola le contestazioni insorte si chiude al termine di una cognizione sommaria con la pronuncia di una ordinanza opponibile ex art. 617 c.p.c. Tuttavia il punto andrebbe ulteriormente meditato.

Come pure in questa sede non è possibile approfondire un ultimo aspetto, se cioè la pronuncia dell'ordinanza rappresenti l'estremo limite posto all'esercizio del potere di impugnare la dichiarazione resa, per il riguardo dovuto agli effetti spiegati dal provvedimento. Occorrerebbe, in altri termini, interrogarsi sugli effetti di diritto sostanziale prodotti

³² Vista la sentenza del 2021, di cui sopra, mi preme precisare che con tale ricostruzione si intende sostenere soltanto che, venuta meno la dichiarazione positiva, non c'è più certezza sull'esistenza del credito e perciò occorre instaurare il giudizio di accertamento, nella piena consapevolezza che tale giudizio non è la sede per verificare il segno positivo o negativo della dichiarazione. Questo è compito del g.e. che emanerà un provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione del credito, se ritiene la dichiarazione negativa *ab origine* oppure tale in seguito ad una efficace revoca (e per esserlo deve essere giustificata da un errore scusabile) della originaria dichiarazione positiva o di accoglimento in presenza di una dichiarazione positiva, e tanto anche perché non ha ritenuto efficace la revoca. In entrambi i casi il provvedimento potrà essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi.

dall'ordinanza di assegnazione e quando se ne determini la stabilità. Ma si tratta di profili che esulano dai limiti del presente lavoro e che richiedono ulteriori indagini³³.

Invece, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione - in base alla quale se il creditore all'udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento dichiara di non aver ricevuto la comunicazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva per la dichiarazione del terzo e se questi non compare o comparendo si rifiuta di fare la dichiarazione il credito pignorato nei termini indicati dal creditore si considera non contestato ai fini del procedimento in corso - si può affermare che il terzo possa rendere una dichiarazione espressa che revochi la dichiarazione presunta, ossia quella ottenuta attraverso l'applicazione dell'istituto della non contestazione (art. 548 c.p.c.), sempreché il g.e. non abbia provveduto sull'assegnazione nella medesima udienza e ovviamente fino all'adozione del provvedimento di assegnazione³⁴. Questa conclusione sembra essere confermata dalla circostanza che la disciplina prevista dall'art. 548 comma 3 c.p.c., nella sua nuova formulazione, attribuisce al terzo la facoltà di impugnare l'ordinanza di assegnazione in relazione ai vizi del riconoscimento presunto³⁵.

Paola Grippo

Ricercatrice nell'Università di Napoli Federico II

³³ Nel senso che l'ordinanza di assegnazione rappresenta l'estremo limite entro il quale l'eventuale vizio che infirma la dichiarazione (così come l'interpretazione datane dal g.e.) può essere fatto valere, non essendo consentito al terzo - una volta decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c. - di rimettere in discussione, in una sede dichiarativa esterna, l'esistenza del proprio obbligo di prestazione nei confronti del creditore assegnatario, si è espressa G. TOTA, *op. cit.*, p. 960.

³⁴ A. M. SOLDI, *op. cit.*, p. 1295, secondo cui una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, deve evitare un ulteriore aggravamento della posizione del terzo inerte al quale, sembra, perciò, opportuno riconoscere lo stesso potere di revoca attribuito al terzo che ha reso la dichiarazione. In ogni caso deve consentirsi al creditore di impugnare gli atti di revoca della dichiarazione espressa o presunta con opposizione agli atti esecutivi.

³⁵ Su cui pure v. A. M. SOLDI, *op. ult. cit.*, soprattutto in ordine all'interpretazione del comma 3 dell'art. 548 c.p.c. secondo cui il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del presente articolo con l'opposizione agli atti esecutivi "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore", espressione letterale che ha creato molteplici problemi.